

I^a riunione GdL AEEG

**“meccanismi di tutela
e aggiornamento CCI”**

Osservazioni ANIGAS

Milano, 10 marzo 2009

Premessa

ANIGAS ha molto apprezzato l'iniziativa promossa dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas in merito alla costituzione del Gruppo di Lavoro sui "meccanismi di tutela e aggiornamento della CCI"; in particolare si condivide l'obiettivo di allargare l'intervento anche alla componente QVD che, come già evidenziato, è complementare alla CCI nella catena del valore del gas.

ANIGAS, pur apprezzando l'ipotesi di incremento di QVD prospettato dall'Autorità, non può che confermare quanto già evidenziato in passato in termini di costi e, dovendo la QVD remunerare adeguatamente l'attività delle società di vendita al dettaglio, ritiene il livello proposto ancora insufficiente.

ANIGAS, in questo documento, si limita ad esprimere le proprie osservazioni sulle tre tematiche ritenute dall'Autorità come temporalmente prioritarie.

In particolare vengono prese in considerazione "la definizione del cliente domestico", l'eventuale sostituzione del "Gasolio 0,2" nella formula attuale di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura da praticare ai clienti finali tutelati del mercato del gas naturale e la formula di aggiornamento della CCI.

TEMI PRINCIPALI

Ambito di tutela

ANIGAS ritiene che, tenuto conto anche del contesto normativo comunitario, il perimetro di tutela debba essere limitato alle fasce economicamente svantaggiate ("vulnerable customers"); si ritiene peraltro percorribile un raggiungimento graduale di tale obiettivo attraverso un processo continuo di riduzione dell'area di tutela.

In particolare si ritiene sia opportuna una rimodulazione delle tutele di prezzo e di continuità della fornitura articolata come segue.

La tutela tariffaria (obbligo di offerta delle condizioni regolate di prezzo e contratto) dovrebbe essere limitata alle fasce economicamente sfavorite ("vulnerable customers") per le quali l'intervento sociale di tutela andrebbe scalato dalla tariffa regolata; il cliente "vulnerable" dovrebbe essere individuato tra i clienti domestici aventi particolari condizioni di disagio economico (ad oggi i destinatari del c.d. "bonus sociale").

Per i rimanenti clienti domestici l'offerta da parte dei venditori anche della tariffa tutelata assieme alle offerte di libero mercato non dovrebbe venire da un obbligo ma da un livello di prezzo adeguatamente remunerativo. Nel caso in cui il venditore non volesse comunque offrire la tariffa regolata ed il cliente non dovesse accettare altre offerte, potrebbe essere garantita la continuità della fornitura attraverso il FUI (si potrebbe anche ipotizzare un livello di prezzo leggermente superiore della tariffa regolata al fine di incentivare il libero mercato) come nel caso in cui rimanessero senza fornitore per ragioni non dipendenti dalla propria volontà (quindi, sono sempre esclusi i casi di morosità). In tale caso andrebbe coerentemente rivista la regolamentazione in merito al FUI in relazione al diverso utilizzo.

ANIGAS evidenzia inoltre la necessità di regolamentare gli eventuali prelievi effettuati dal cliente di competenza del venditore uscente in periodo di contratto scaduto.

L'Associazione condivide, in linea di principio, la definizione di cliente domestico illustrata dall'Autorità, ossia il cliente finale titolare di PDR che alimenta locali adibiti ad abitazione familiare e locali annessi pertinenti all'abitazione purché forniti mediante un unico PDR. Sulla base di questa definizione possono essere comprese anche le unità catastali di un condominio ove sia presente almeno un locale avente le caratteristiche di cui sopra (adibito ad abitazione familiare). ANIGAS evidenzia peraltro che il processo decisionale relativo alla scelta del fornitore di gas naturale ed il potere negoziale delle strutture condominiali è totalmente diverso da quello dei clienti che gestiscono il processo in modo autonomo e solamente per la propria abitazione familiare.

Per tale motivo si ritiene che le strutture condominiali, indipendentemente dalla destinazione delle singole unità catastali, debbano essere escluse fin da subito dal perimetro della tutela.

Si fa inoltre presente che è necessario tradurre il principio espresso dall'AEEG con la definizione di cui sopra, di per sé condivisibile, in un criterio univoco in concreto per l'identificazione dei clienti soggetti a tutela sulla base delle informazioni disponibili.

Escludendo tutti i condomini, in questa fase può essere individuato il perimetro di "cliente domestico" considerando come tali tutti i clienti (PDR) gestiti senza Partita Iva; tenuto conto che l'inserimento di un limite di consumo annuo comporterebbe un vincolo incostante nel tempo soprattutto per i clienti che si trovano ai margini del limite prefissato con una conseguente elevata difficoltà gestionale, si auspica l'introduzione di un criterio di tipo diverso, oggettivo e il più possibile stabile nel tempo, in aggiunta a quello dell'assenza di partita IVA.

Ad esempio può essere utilizzato in alternativa come ulteriore vincolo il tipo di contatore installato (ad esempio fino a G6) che, di fatto, consente anche una limitazione in termini di utilizzo e consumo, oppure, per utilizzare un'informazione più familiare al cliente finale e più stabile nel tempo, restringere il campo ai soli utilizzi per uso cottura, acqua calda e riscaldamento individuale, escludendo dunque i riscaldamenti centralizzati e gli usi c.d. tecnologici. L'informazione sulla tipologia di utilizzo del gas, così come il codice fiscale e la partita IVA, sono dati che possono essere acquisiti dai venditori in sede di conclusione del contratto, su dichiarazione del cliente finale; in questo modo sarebbe più agevole classificare i clienti tra "domestici" e "non domestici" in sede di acquisizione degli stessi. Si fa, in ogni caso, presente che l'informazione sulla classe di contatore o sulla tipologia di utilizzo del gas non è sempre in possesso delle società di vendita e pertanto l'eventuale utilizzo di tali elementi discriminanti dovrebbe prevedere anche un processo di comunicazione e aggiornamento dei dati tra distributori, venditori e clienti, tenendo conto anche dei costi che ne derivano per i soggetti interessati.

Relativamente alla tutela limitata ad una garanzia di fornitura in caso in cui il cliente si trovi senza venditore, ANIGAS ritiene che l'ambito di applicazione ai clienti con consumo annuo inferiore ai 200.000 mc sia già un limite elevato e pertanto non condivide l'ipotesi di estensione anche a clienti di maggior consumo. Inoltre ritiene necessario escludere da qualsiasi tipo di tutela il cliente che non adempie agli impegni di pagamento, qualunque sia il livello di consumo.

Gasolio 0,2

Si concorda con la proposta dell'AEEG di non intervenire sulla sostituzione del "Gasolio 0,2" fino ad ottobre 2009 in quanto dovrebbe essere garantita la sua pubblicazione nei tempi necessari per procedere con il corretto aggiornamento dell'attuale tariffa fino al 3° trimestre 2009.

La nuova struttura della formula di aggiornamento della CCI in corso di valutazione da parte del GdL che troverà applicazione dal 4° trimestre 2009, dovrà essere definita escludendo il "Gasolio 0,2" a favore del "Gasolio 0,1".

Aggiornamento CCI

ANIGAS ribadisce la necessità di garantire la coerenza dei prezzi finali con le condizioni del mercato degli approvvigionamenti, assumendo a riferimento i costi e le rigidità, tendenzialmente più alti, sostenuti dai nuovi entranti e la corretta trasmissione di segnali di costo dell'energia.

Il nuovo meccanismo di aggiornamento della CCI non deve pertanto distorcere i meccanismi di mercato e non deve essere soggetto ad alcun intervento di finalità anti inflazionistica che altererebbe l'equilibrio della filiera.

ANIGAS sottolinea che il livello di prezzo definito dalle attuali condizioni economiche di vendita ai clienti tutelati è frutto di un contenzioso avvenuto in un periodo di straordinaria tensione dei prezzi portando le società di vendita ad una strutturale riduzione dei margini nonostante i costi di sistema crescenti; ciò si è tradotto in un modesto potenziale competitivo dimostrato anche dalla bassa apertura del mercato e dal basso tasso di switch nei segmenti tutelati.

Ritenendo pertanto fondamentale che l'attuale livello delle condizioni economiche sia ritenuto come base minima per la nuova struttura di aggiornamento, ANIGAS precisa quanto segue:

- tenuto conto delle tempistiche molto ristrette, in relazione anche all'imminente inizio della fase negoziale tra società di vendita e grossisti, si ritiene opportuno mantenere la struttura di base nella forma attuale 9.2.3. intervenendo solo su alcune componenti della struttura;
- si condivide la rimozione totale di franchigie sia percentuali che a valore fisso in quanto comportano oneri di copertura per gli operatori senza corrispondenti vantaggi per il cliente finale;
- si condivide l'internalizzazione della componente QF rivalutandola anche al fine di consentire l'ingresso di *new comers* e favorire lo sviluppo della concorrenza nel mercato.
- si ritiene opportuno rimuovere ogni clausola di salvaguardia anche per rendere più agevoli le attività di gestione del rischio attraverso eventuali azioni di copertura con derivati finanziari;
- tenuto conto delle modalità di pagamento verso i produttori/fornitori esteri da parte degli Shipper, ANIGAS ritiene opportuno anche definire nella nuova formula meccanismi che consentano l'applicazione del cambio più vicino al mese di fornitura;
- seppur condivisibile l'ipotesi di un ribasamento dell'indice, si ritiene indispensabile che debba riferirsi ad un periodo consuntivato ed inoltre coerente con lo scenario energetico prevedibile nel periodo di applicazione della formula.

ANIGAS ritiene indispensabile che il nuovo meccanismo di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura da praticare ai clienti tutelati, una volta definito, debba avere la caratteristica fondamentale della stabilità nel tempo anche per consentire eventuali contratti pluriennali tra società di vendita e grossisti.



In ogni caso, qualora si verificassero scenari permanenti con caratteristiche di eccezionalità attualmente non prevedibili che rendano opportuna la revisione dei meccanismi di calcolo/aggiornamento, resta necessaria la consultazione, con adeguato anticipo rispetto al periodo di applicazione della variazione, degli operatori e delle Associazioni che li rappresentano.